

Corte di Cassazione sez. II civ. – 26 luglio 2012, 13261 – Pres. Felicetti – Rel. Vincenti

Infrazioni al Codice della Strada – Verbale di contestazione - Notifica a mezzo posta – Competenza territoriale - Ufficio postale sito fuori dalla circoscrizione di appartenenza dell'organo accertatore – Legittimità della notifica – Sussiste

È legittima la notifica, a mezzo posta, del verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada, eseguita mediante spedizione del relativo plico da un ufficio postale sito al di fuori della circoscrizione di competenza degli agenti accertatori.

Infatti, per le infrazioni al Codice della Strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 201 c.s., comma 3, non si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 106 e 107 D.P.R. n. 1229/59, che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali che, di volta in volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, essendo la loro competenza disciplinata dall'ordinamento che li riguarda o dalle norme che li abilitano alla notifica.